

MEDIAZIONE NOTARILE

Forme e linguaggi
tra Medioevo ed Età Moderna

A CURA DI

ALESSANDRA BASSANI - MARTA LUIGINA MANGINI - FABRIZIO PAGNONI



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
DIPARTIMENTO DI STUDI STORICI

 Pearson

**L'attività di mediazione del notaio
nella *Summa* di Rolandino**

di Alessandra Bassani

in *Mediazione notarile. Forme e linguaggi tra Medioevo ed Età Moderna*

Dipartimento di Studi Storici
dell'Università degli Studi di Milano - Pearson Italia

Quaderni degli Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica, VI

<<https://riviste.unimi.it/index.php/SSMD>>

ISSN 2612-3606

ISBN (edizione cartacea) 9788891930941

ISBN (edizione digitale) 9788891931177

DOI 10.17464/9788891931177_03

L'attività di mediazione del notaio nella *Summa* di Rolandino

Alessandra Bassani
Università degli Studi di Milano
alessandra.bassani@unimi.it

1. *Il notaio mediatore negli atti mortis causa: voluntas e solemnitates*

Il diritto è sistema, astrazione, concettualizzazione. Solo attraverso tali processi intellettuali esso può svolgere il proprio ruolo ordinante garantendo equità e giustizia.

In particolare nelle città medievali l'attività di traduzione/mediazione svolta dal notaio si pone nel gap tra il disordine della vita e lo schema del giurista: tra la vita vera e la rarefazione giuridica c'è il notaio, perché è nelle sue mani e sulla sua pergamena che la vita diventa istituto giuridico¹.

La storiografia giuridica si è occupata in modo approfondito dell'attività di mediazione fra realtà e forma giuridica svolta dai notai attraverso la partici-

¹ CHIODI, *Rolandino e il testamento*, p. 484: «Il dato più significativo che affiora dalla lettura di queste prescrizioni è quello concernente il ruolo tutt'altro che passivo assegnato da Rolandino al notaio. Figura dinamica fin dall'alto medioevo, in piena età comunale gli si addice ancor di più il rango del protagonista, che vediamo all'opera ora come garante dell'autenticità e della regolarità dell'atto, ora come consulente giuridico del testatore, al quale va suggerita la formula più adatta a tradurre per iscritto la sua volontà». GIANSAnte, *I notai bolognesi* e un vasto e articolato affresco in TAMBA, *Una corporazione*.

zione al processo, la stesura dei testamenti, il confezionamento dei contratti, in particolare a proposito delle opere di Rolandino².

Tale ruolo di raccordo fra la vita e la pergamena si esplica in modo assai diverso a seconda che la mediazione operata dal notaio si applichi ad atti *mortis causa*, come i testamenti, o ad atti *inter vivos*, come i contratti.

Un uomo che si accinga a fare testamento, che entri in questo che è stato definito «spazio esistenziale, oltre che giuridico»³ è posto di fronte alla propria morte, perciò il testamento è un atto di fede, e di speranza⁴, che per avere qualche effetto nel reale deve assumere una forma 'cogente', attraverso le corrette *solemnitates*, cioè una forma che abbia in sé stessa la forza di imporre la volontà che il *de cuius* vi ha riversato⁵.

L'aspetto patrimoniale e quello emotivo trovano in questo atto una sintesi particolare che si deve tradurre in una forma: il notaio assicura, garantisce, rende eterna la *voluntas* di colui che non esiste più, o almeno tenta di farlo.

Questa tensione mi ha colpito: vi è un continuo andare e tornare tra la volontà del testatore e la tecnica del notaio che ben si esprime nelle parole con le quali Giovanni di Matteo Corsini chiude, nel 1430, la stesura delle sue ultime volontà affidandone la redazione al notaio Domenico d'Arigo Mucini: «E al detto ser Domenico die' licenza distendesse detto testamento con quelle parole a lui piacesse più e meno, non uscendo dal tenore di detta mia volontà»⁶

C'è una tensione evidente in questa frase scritta dal Corsini: da un lato il notaio viene lasciato libero di usare le parole, cioè le *solemnitates*, che la sua sapienza legale ritiene più adatte, dall'altra, quasi il testatore non si fidasse del tutto, c'è la raccomandazione di non tradire la sua *voluntas*.

Le «parole che al notaio piacessero» *vs* il tenore della «volontà del testatore».

² Il riferimento è in particolare ai saggi PADOA SCHIOPPA, *Profili del processo civile*; MASSETTO, *Osservazioni in materia di contratti*; DI RENZO VILLATA, *Il volto della famiglia*; SARTI, *Publicare - Exemplare - Reficere*; STORTI STORCHI, *Compromesso e arbitrato*; CHIODI, *Rolandino e il testamento*; SINISI, *Alle origini del notariato latino* tutti pubblicati nel volume su Rolandino e *l'ars notaria* curato da Giorgio Tamba nel 2002. Sulle opere che Rolandino ha dedicato agli atti *mortis causa* v. in particolare CHIODI, *Rolandino e il testamento*, pp. 466-477 e pp. 575-582 dell'*Indice delle fonti*.

³ GIANANTE, *Male ablata*, p. 215.

⁴ DI RENZO VILLATA, *Ai margini della mostra*, p. XLVIII: «Essi sono anche uno strumento per dare uno sguardo retrospettivo alla propria esistenza e fare un bilancio del vissuto guardando al futuro: si pensa alla morte ma anche al destino di chi continuerà dopo di noi la sua esistenza, anello della catena della vita che si sviluppa attraverso le generazioni, proiezione di noi in un domani, di cui forse non vedremo la luce».

⁵ Testimoniano questa commistione fra elemento patrimoniale ed emotivo le arenghe poste in apertura degli atti di ultima volontà: ZAGNI, *Osservazioni sulle subscriptiones*; MOSIICI, *Le arenghe nei documenti privati*; BARTOLI LANGELLI, *Il regista Urso*; DI RENZO VILLATA, *Ai margini della mostra*, p. XLIX e bibliografia a n. 6. Un sintetico percorso sulle forme testamentarie nei formulari notarili in SINISI, *Forme testamentarie*.

⁶ *Il libro di Ricordanze*, p. 133. Corsini stese l'atto nel 1430 annullando *in toto* quello precedente del 1423: v. *ibidem*, p. 122.

Che tale sia il fulcro dell'attività di mediazione del notaio e il punto dove noi giuristi possiamo apprezzarla si coglie chiaramente nella vicenda che ha per protagonista il notaio Tealdo studiata da Marta Calleri: la lettura dell'atto in presenza del testatore Caracosa de Predi è fondamentale, è il fulcro della sottoscrizione, tanto che in assenza della rilettura, resa impossibile dalla morte improvvisa di Caracosa, Tealdo si rifiuta di sottoscrivere il testamento⁷, perché manca quel momento in cui la *voluntas*, riletta dal notaio e confermata dal moribondo, viene assunta dal notaio stesso che la prende nelle sue mani e ne diventa responsabile: questo passaggio deve avvenire in modo diretto, *vis à vis*, tra lui e il suo cliente ed è il nucleo del suo lavoro, che si sostanzia in un rapporto personale, si potrebbe quasi dire intimo.

Rolandino riflette sulla *voluntas* del testatore⁸: il cliente che riversa i suoi desideri nelle orecchie del notaio quando è perfettamente *compus sui* e ha potuto riflettere con calma su ciò che desidera avvenga dei propri beni dopo la sua morte non crea problemi al professionista quanto all'accertamento della sua volontà. Si tratterà di comprendere come e in quali forme sia più conveniente e sicuro realizzare tali desideri: quale la forma testamentaria più adatta, quali le clausole più sicure, quali e quanti i testimoni.

Ma nel momento in cui un notaio viene chiamato al capezzale di un malato per confezionarne il testamento e si trova di fronte una persona spaventata, forse confusa, che magari fino a quel momento non aveva riflettuto sull'assetto che desiderava dare ai propri beni, il problema della corretta formazione della sua volontà si pone al professionista attento.

Gli aspetti da considerare in questo caso sono due, strettamente intrecciati: il primo consiste nel verificare, anche con l'aiuto di un medico, se il testatore sia 'nel pieno delle proprie facoltà', se ciò che afferma non sia dettato dalla debolezza e dalla confusione mentale indotte dalla malattia. Il secondo profilo, più delicato, attiene alle influenze, più o meno forti, che dai parenti o da altri interessati possano provenire per indirizzare il testatore in un senso piuttosto che in un altro. In casi come questo, accertato che il malato, pur prostrato, è lucido, non può rientrare fra i compiti del notaio fare da arbitro in dispute familiari e correggere le volontà espresse dal cliente, pur se influenzato da amici e parenti: potrà consigliare, mettere in guardia, indurre a riflettere, proporre soluzioni alternative ma il suo compito è realizzare la *voluntas* del testatore, per male indirizzata che sia.

⁷ CALLERI, *Tealdo da Sestri Levante*, p. 75: «loqui non potuit neque testamentum sive ultimam voluntatem non potuit confirmare ... unde dictus scriba noluit predicta que superius scripta sunt testare»

⁸ Tralascio qui il punto sull'accertamento dell'identità del testatore, un problema comunque tutt'altro che scontato nel contesto medievale e considerato con attenzione da Rolandino, v. CHIODI, *Rolandino e il testamento*, pp. 483-484, in particolare sull'accertamento dell'identità del testatore n. 40 dove vengono riportate le disposizioni dello Statuto bolognese coevo.

Diverso è il discorso qualora da parenti e amici si giunga ad usare la violenza, per esempio non consentendo l'accesso dei testimoni o del notaio stesso al luogo dove si trova il moribondo per impedirgli materialmente di fare testamento.

Il tema della violenza esercitata sulla volontà del testatore era ben presente ai glossatori, che tuttavia non avevano opinioni conformi, e colui che annoterà e completerà l'opera rolandiniana, Pietro d'Anzola, se ne occuperà a fondo, considerando proprio l'ipotesi che l'erede *ab intestato* non consenta al *de cuius* di fare testamento, nel qual caso deve venir diseredato⁹.

Questo tema interessa poco Rolandino¹⁰: il *princeps notariorum* preferisce occuparsi dell'istruzione dei notai 'sempliciotti' (parla proprio di *tabellionum insensata simplicitas*), ma potremmo dire anche superficiali, sciatti, che si fidano degli amici del testatore per accertarne l'identità e verificarne i desideri, mentre il notaio coscienzioso, e che conosce il suo mestiere, deve verificare con scrupolo non solo la sua identità ma anche che la sua volontà non sia offuscata dalla malattia o dalla senescenza.

Ciò da cui Rolandino vuole proteggere il testatore, più che la violenza di parenti e 'amici', è la superficialità e l'imperizia dei notai. È interessante sottolineare l'aspetto 'materiale' delle istruzioni che Rolandino impartisce ai suoi colleghi meno scrupolosi: quel curare che la stanza dove giace il testatore ammalato sia illuminata quando i testimoni vi entrano, l'attenzione a farlo sedere e a fargli pronunciare alcune parole, così che essi possano verificare la sua identità e che sia ancora in condizioni di non totale prostrazione nel momento in cui vengono rilette le sue *voluntates*¹¹.

Fra i doveri del notaio hanno poi grande parte l'attenta selezione dei testimoni, che devono essere almeno sette secondo le formalità del diritto romano, ed anche

⁹ *Ibidem*, pp. 480-481 e n. 35.

¹⁰ CHIODI, *Rolandino e il testamento*, pp. 479-484, in particolare pp. 480-481: «L'incidenza della violenza sulla validità di un testamento è problema che a Rolandino interessa poco approfondire: ci penserà Pietro d'Anzola a colmare la lacuna prospettando un caso particolare risolto attingendo, come sua abitudine, al pensiero del proprio maestro Francesco d'Accursio, di cui è fervido divulgatore» e n. 34.

¹¹ ROLANDINO, *Flos testamentorum, Quid sit testamentum, et unde dicatur*, f. 240v: «Igitur acutus tabellio intret ad ægrum, et audiet verba plurima, et aliquando repeti faciat, ut bene videat, si ex compoti mente procedant. Non tamen impedimento est si illius egri balbutientis, et somnolenti lingua: verba determinate non proferat, dummodo ex intellectu sano procedere videatur, ut C. de testamentis l. quoniam. Senium vel ægritudo corporis synceritatem mentis tenentibus testamenti factionem certum est non auferre, ut C. qui testa. fa.pos. l. senium. Procuret etiam tabellio un scripto testamento: et uocatis testibus aperiatur fenestra vel accendatur candela, et si possit sedeat æger, et coram testibus aliqua uerba loquatur, ut eum uideant et cognoscant testes, et perpendatur eum sanæ mentis esse. Consulo autem cuiilibet tabellioni fideliter ut nullius ultimam voluntatem scribat, si uel eum notum non habeat uel saltem adhibeantur testes quorum eum aliqui cognoscant: quibusdam enim tabellionibus turpiter super hoc illusum audiui». V. CALLERI in questo volume.

il rigore nelle procedure di convocazione degli stessi, sia nel caso di testamento nuncupativo che di quello *in scriptis*, che il maestro tratta con una certa attenzione nel *Flos*¹².

Rolandino, come i legisti del resto, non deflette da tale severità neanche considerando le due decretali che Alessandro III ha scritto nella seconda metà del XII secolo e che sanciscono la sufficienza di due testimoni¹³: «il minor rigore formale del diritto canonico (la cui interpretazione aveva sollevato molti problemi) e di alcuni statuti è passato sotto silenzio»¹⁴, anzi la raccomandazione è quella di rogare un numero maggiore di testimoni rispetto ai sette previsti, per tutelarsi nel caso di indisponibilità di qualcuno¹⁵.

Già in relazione a questa tipologia di atti il rapporto totalmente fiduciario tra cliente e notaio emerge con chiarezza: la delicatezza del ruolo svolto si unisce alla tecnicità del bagaglio professionale in un modo che esonda dalla sfera prettamente giuridica. Non è solo di un professionista che il testatore ha bisogno, ma di un esperto giurista che abbia a cuore i suoi interessi, e i suoi sentimenti in certi casi, quanto un fratello o un amico, e purtuttavia sappia rimanere neutrale rispetto all'assetto patrimoniale che il suo cliente vuole disegnare nel testamento, progetto che potrebbe risultare sgradito ai parenti o agli amici più vicini, i quali spesso nutrono aspettative sull'assetto del patrimonio che si configurerà dopo la morte del testatore.

Ma gli atti *mortis causa* osservati da questa angolazione restituiscono un'immagine solo parziale del campo di forze di cui il notaio era il fulcro in epoca medievale¹⁶.

Se studiamo la sua attività sotto la lente della mediazione il solo aspetto giuridico ci restituisce infatti un'immagine mutila: più si approfondisce il ruolo di questo 'agente' giuridico più se ne intravedono le potenzialità euristiche rispetto alla complessità del mondo medievale. Se lo studio dei testamenti rivela le istanze e le contraddizioni che attraversavano il mondo emotivo, familiare e sociale con il quale il notaio entrava in contatto e che egli ci restituisce attraverso i documenti,

¹² CHIODI, *Rolandino e il testamento*, p. 485: «Il testamento *in scriptis* rimane comunque una specie all'occorrenza fruibile e Rolandino, nel *Flos*, a differenza che nella *Summa*, non lo trascura, pur essendo convinto della sua minore frequenza, e lo descrive con una certa minuzia». V. ROLANDINO, *Flos testamentorum, De testamento in scriptis*, ff. 266r-267r; SINISI, *Forme testamentarie*.

¹³ X.3.22.9 e 10 (= Comp. I.3.22.9 e 10). Si veda la sintetica ricostruzione di SHEEHAN, *The Will*, pp. 120-135; MIGLIORINO, *In terris ecclesiae*, pp. 145-175 e in particolare pp. 147-149; PADOVANI, *Le fondamenta giuridiche*, pp.180-183; CHIODI, *L'interpretazione del testamento*, pp. 537-556 e CONDORELLI, *Sul ruolo*, pp. 55-92.

¹⁴ CHIODI, *Rolandino e il testamento*, pp. 485-486, in particolare per la citazione p. 486; BASSANI, *A Coffin for the Will*, pp. 233 e 243.

¹⁵ CHIODI, *Rolandino e il testamento*, p. 486 e n. 50.

¹⁶ Utili le osservazioni di RAVA, *Volens in testamento vivere*, pp. XV-XVIII.

ove si guardi ad altre tipologie di atti, come i legati, si può scorgere una complessa rete spirituale e culturale che sta al fondo della società medievale, che la sostiene e la innerva, e che rischia di non essere colta ove non la si osservi con le giuste coordinate.

In questo senso sta attirando sempre più l'attenzione degli storici un aspetto dell'attività del notaio che lo avvicina oserei dire al confessore: mi riferisco ai legati per la restituzione di cose acquisite illecitamente, i *male ablata*¹⁷. Tuttavia anche la chiave di lettura spirituale, culturale e religiosa per interpretare questi atti rischia di non essere esaustiva: un volume edito nel 2019 nella collana dell'École Française de Rome lo dimostra chiaramente e invita gli storici, come anche gli storici del diritto, ad ulteriori approfondimenti¹⁸.

Nei saggi raccolti viene messa a tema in modo chiaro la connessione inscindibile fra la sfera spirituale e quella economica. Lo strumento dei legati testamentari è indispensabile per creare un equilibrio tra la vita terrena e ultraterrena, che costituisce una dimensione immanente per l'uomo e la donna medievale, come l'aria che respirano, e il notaio è un agente indispensabile per garantire tale fondamentale equilibrio.

Proprio Rolandino è figura centrale di questo complesso intreccio religioso, culturale ed economico: ci siano guida in questo panorama di ardua decifrazione per lo studioso contemporaneo le interessanti riflessioni sul proemio dello statuto dei cambiatori bolognesi studiato da Giansante. Nel proemio steso da Rolandino già in giovane età notai e cambiatori sono il fulcro dell'architrave che regge la società comunale: costituiscono la spina dorsale di un organismo, la *civitas*, in cui credo religioso, retaggio culturale, alacrità economica, etica professionale e impegno politico sono correlati e inscindibili l'uno dall'altro come gli aspetti della personalità di un organismo vivente¹⁹.

¹⁷ CHIODI, *Rolandino e il testamento*, pp. 493-496 e GIAN SANTE, *Male ablata*, pp. 183-191, in particolare sulla funzione delle restituzioni pp. 189-191.

¹⁸ GAULIN, *Introduction*, p. 2: «... nombreuses études ont conforté l'idée d'une société médiévale où le crédit (sous des formes multiples) structure les comportements économiques et les relations sociales. Déjà documenté dans l'Occident du haut Moyen Âge, le crédit devient, à partir du XII^e siècle, l'un des motifs du recours plus fréquent à l'écrit, et en particulier à l'écrit notarial. Mais son intense développement ne saurait être étudié en lui-même et sans tenir compte de son interaction avec d'une part l'action de l'Église qui définit et sanctionne le *crimen usurarium* et d'autre part avec des constructions politiques fondées sur des critères d'appartenance parmi les quels les comportements économiques jouaient un rôle important».

¹⁹ GIAN SANTE, *L'usuraio onorato*, pp. 51-77 e TODESCHINI, *I mercanti e il tempio*, pp. 89-185 ed anche ID., *Restituire*, p. 19: «Poiché ogni atto economico ha un significato che va oltre quello particolare della relazione interindividuale, anche la restituzione dev'essere intesa, più che come comportamento mirato a ristabilire l'equilibrio astratto di un "corpo" sociale virtuale, come una prassi reale il cui obiettivo è di migliorare il sistema delle relazioni economiche e civiche all'interno di un "corpo" ben preciso che è quello di una *res publica* specifica».

L'attività di prestito ad interesse fu strumento di arricchimento noto e regolato a Bologna per tutto il Duecento ma vivacemente deplorato soprattutto da parte degli ordini monastici francescano e domenicano²⁰. La Chiesa si occupò intensamente del problema delle usure producendo in particolare alcuni canoni, in occasione del III Concilio Lateranense (c. 25) e del II Concilio di Lione, con i quali venne delineata una disciplina severa che escludeva gli *usurarii manifesti* dalla comunione dell'altare e proibiva la loro sepoltura in terra consacrata, con tutto quello che ciò significava per la vita ultraterrena dell'usuraio defunto e per quella terrena dei familiari, devastata dallo scandalo e dalla vergogna²¹. La proibizione della sepoltura cristiana, veniva specificato nella disciplina dei canoni lionesi, era disposta anche per quegli usurai che avessero dato disposizioni per la restituzione delle somme illecitamente lucrate ma non avessero predisposto tutto quanto era loro possibile per far sì che il maltolto venisse effettivamente restituito: i legati che fossero stati redatti privi delle disposizioni necessarie a realizzare la riparazione dei torti commessi in vita venivano dichiarati invalidi²².

La professionalità dei notai veniva quindi coinvolta pesantemente nel destino ultraterreno del suo cliente 'malfattore' ma ne dipendevano anche l'onore e il benessere sociale ed economico dei parenti che restavano e degli altri aventi causa, corresponsabili della *restitutio*: da ciò derivavano problemi giuridici, oltreché morali, ampiamente dibattuti²³.

Il tema aveva poi un forte impatto in altre molteplici direzioni, perché il reimpiego della ricchezza prodotta illecitamente non rimbalzava solo all'interno delle mura domestiche ma circolava in tutta la *societas christiana*, per lo meno a livello della comunità cittadina. La ricchezza per poter essere eticamente approvata 'doveva' venir reimpiegata, per i poveri, per la cultura, per la *pietas*, per il benessere della comunità e per la sua bellezza artistica: il dovere della restituzione imponeva che, là dove non potevano venir individuati dei precisi beneficiari, il 'maltolto'

²⁰ GIANANTE, Male ablata, p. 189: «Osessivamente ribadita in tutte le opere economiche dei maestri francescani e domenicani, l'inseparabilità della proprietà del denaro dal suo uso chiudeva irrimediabilmente ogni spazio alla possibile legittimazione del prestito a interesse» e RAVA, *Introduzione*, p. XVI: «Alla formazione di questa nuova concezione del testamento contribuirono potentemente gli ordini mendicanti e l'elaborazione dei canonisti. Gli ordini mendicanti svolsero un ruolo centrale e propulsivo nel promuovere coscientemente e programmaticamente, in aperto conflitto con il clero secolare, la pratica testamentaria, intesa come salvezza dell'anima».

²¹ GAULIN, *Introduction*, p. 3: «En effet, les relations entre créanciers et débiteurs sont aussi à replacer dans la problématique plus vaste de l'appartenance des acteurs du crédit à un corps politique. Que l'on se situe à l'échelle du village, de la ville, de la principauté, du royaume, ou de la chrétienté tout entière, le crédit a pu être, selon les cas, source d'inclusion ou d'exclusion sociale». Un esempio eclatante della pressione esercitata dalla 'cattiva reputazione' di usuraio del *de cuius* sulla famiglia nella *quaestio* esaminata da CONDORELLI, *L'usuraio*, pp. 222-223.

²² *Ibidem*, pp. 215-219. Sulla tradizione testuale dei due canoni lionesi v. n. 24.

²³ GIANANTE, Male ablata, pp. 191-195.

fosse destinato alla beneficenza, alle opere di sollievo comunitario come gli ospedali, alla costruzione di edifici utili e al contempo artisticamente significativi. La famiglia dell'usuraio defunto era tenuta a riscattare la peccaminosa origine del proprio benessere investendo parte dell'eredità in favore della comunità²⁴.

Per tutti questi motivi coloro che si arricchivano con questa attività utilizzavano i legati *pro anima* per lavare la propria coscienza e presentarsi candidi all'incontro con il Padreterno.

Delle possibili soluzioni al problema di coscienza dei prestatori di denaro a interesse si erano già occupati i formulari di Ranieri e Salatiele²⁵ ma non con la consapevolezza con cui il problema viene trattato da Rolandino: all'altezza cronologica in cui egli scrive non è più tempo di ipocrisie: anche la sua vicinanza alla spiritualità domenicana²⁶ avrà certamente giocato un ruolo nella scelta del notaio 'docente' di non nascondere più il tema dell'usura sotto la generica formula del legato *pro anima*²⁷.

Rolandino dedica una particolare attenzione ai legati per la restituzione dei *male ablata* perché sua «costante preoccupazione è quella di far conseguire al testatore la salvezza dell'anima. La liberazione del testatore dipende dalla mediazione del notaio»²⁸ perciò dal primo tipo di legato, in cui i vessati sono pochi e le cifre definite, che potrà essere istituito con una formula semplice, si passa a quello in cui il testatore sa di aver compiuto nel tempo così tante estorsioni da

²⁴ *Ibidem*, pp. 190-191. RAVA, Volens in testamento, p. 138: «La Chiesa, per mettersi al riparo dalle conseguenze derivanti da tale colpa, ammetteva che le somme illecitamente guadagnate o delle quali non si conosceva l'esatta provenienza potessero essere convertite ad altri usi nel caso in cui non fosse possibile risalire a tutte le parti lese per provvedere al risarcimento del maltolto, investendo genericamente i *male ablata* e gli incerti nell'esercizio di buone azioni».

²⁵ GIANSANTE, *Male ablata*, pp. 198-199 e *Id.*, *Restituzioni*, pp. 96-97.

²⁶ GIANSANTE, *Male ablata*: «Vicinissimo per tutta la sua vita alla spiritualità mendicante, e in particolare a quella domenicana ...» tanto da istituire il convento di S. Domenico proprio erede universale nel suo secondo testamento del 13 agosto 1297: v. TAMBA, *Rolandino nei rapporti familiari*, pp. 111-114.

²⁷ GIANSANTE, *Male ablata*, pp. 198-201, in particolare p. 201: «Rolandino si dimostra pronto a recepire i principi e giuridici della tradizione teologica e dei canoni sul tema delle restituzioni e a tradurli in sapienti linee operative, in strumenti efficaci di orientamento per la professione: i consigli in materia di restituzioni riservate e il ruolo centrale attribuito alle *religiosae personae* nella destinazione dei *male ablata* incerti sono illuminanti in proposito». In un diverso contesto geografico, quello del vescovado astigiano, parallelo cronologicamente, PIA, *Le confessioni*, p. 111: «Centrale, per comprendere la portata dell'azione della Chiesa nelle dinamiche creditizie, risulta l'intervento dei vicari sulla gestione di usure e *male ablata*. La documentazione pervenuta (confessioni di usure certe e incerte; processi per inadempienze rispetto agli obblighi di restituzione: quietanze nei confronti di chi rispetta gli impegni; processi per contratti che nascondono condizioni usuarie) permette di analizzare la valenza politica ed economica del concetto di usura, categoria che consente di valutare la correttezza dei rapporti creditizi e di definire criteri di inclusione ed esclusione sociale».

²⁸ CHIODI, *Rolandino e il testamento*, p. 493.

non poter ricordarle tutte. Spetterà ad esecutori appositamente scelti, individuare gli aventi diritto in base alle prove che essi stessi presenteranno.

A metà strada fra le due formule appena descritte ce n'è una escogitata da Rolandino per dare forma a una particolare *voluntas* del suo cliente usuraio: costui si vergogna così tanto di ciò che ha fatto che non desidera che il contenuto e il destinatario del legato finalizzato a restituire il maltolto siano descritti nel testamento, «propter timorem infamię». Secondo la formula suggerita da Rolandino il testatore descriverà perciò la persona (o le persone) destinataria della 'riparazione' e la cifra dovuta in una «cēdula mano sua vel alterius secreto scripta»: tale documento deve venir sigillato in presenza di due testimoni, che non sono a conoscenza del suo contenuto, e consegnato al confessore, o ad un'altra persona fidata. Nel testamento verrà istituito un legato a favore di questa persona, depositaria della cedola sigillata, che dovrà adempiere con discrezione alla volontà del defunto in essa descritta²⁹. Come si vede un complesso 'marchingegno' giuridico che fa convivere il segreto della confessione con la pubblicità del testamento: proprio in riferimento ai legati finalizzati a restituire i *male ablata* e alla scelta della formula più adatta è stato affermato che «è questo il punto in cui il ruolo del notaio si accosta più da presso a quello del confessore o del consigliere spirituale»³⁰.

2. *Il notaio mediatore nei contratti: voluntas dei contraenti e publica utilitas*

Nei contratti, soprattutto in un'epoca di tumultuoso sviluppo economico come il Duecento, il ruolo del notaio è meno intimo: si tratta di venire incontro ad esigenze pratiche ed economiche in continua trasformazione³¹. Qui l'opera di mediazione di Rolandino - che, non va dimenticato, fu figura centrale del notariato bolognese in molteplici campi: professionale, didattico, dottrinale, ma anche po-

²⁹ ROLANDINO, *Flos testamentorum, De legatis factis pro restitutione illicite acquisitorum*, ff. 260v-261r: «Circa restitutiones usurarum et aliorum quæ indebite acquisita sunt: quatuor solent casus contingere ex quorum quolibet et sua forma consurgit. (...) Secundus est quando testator personas, quantitates, res et causas illicitorum propter timorem infamię in testamento exprimi non uult forte: quia a communi suo, vel ab alijs personis ea ex turpibus causis extorsit. Et tunc solet habere ea notata, vel manu sua, vel alterius secreto scripta in aliqua cēdula quam confessori suo, vel alteri personę fideli sigillatam exhibet coram duobus testibus: licet ignorantibus quid contineatur in ea quo facto in testamento dicitur. Item reliquit de bonis suis tali sacerdoti, uel tali priori centum libras soluendas et conuertendas in his, et circa ea quæ ei in secreto commisit». V. CHIODI, *Rolandino e il testamento*, p. 494 e GIANSANTE, *Male ablata*, p. 200 e ID., *La restituzione*, p. 96.

³⁰ GIANSANTE, *Male ablata*, p. 200 e CHIODI, *Rolandino e il testamento*, nota 63.

³¹ Utili indicazioni, anche bibliografiche, nel saggio di PIERGIOVANNI, *Notariato e rivoluzione commerciale*.

litico³² – agisce considerando fattori maggiormente legati alla *publica utilitas*, nel pieno rispetto di quel ruolo bifronte che ovunque, e in particolare a Bologna, il notaio gioca nella sua attività, come tutore di interessi privati e certificatore della *publica fides*³³.

I contratti di cui vorrei far cenno, il contratto di discepolato e quello di scrittura, sono già stati studiati da Gian Paolo Massetto nel volume dedicato a Rolandino curato da Tamba nel 2002.

Sono questi due contratti che illuminano aspetti fondamentali nelle città italiane, e in particolare nella Bologna del Duecento: da un lato infatti lo sviluppo delle corporazioni di mestiere e lo strutturarsi delle regole di accesso impongono che si presti attenzione alla forma in cui viene regolato il rapporto fra apprendista e maestro così che tutte e tre le parti siano tutelate, il membro dell'arte, il padre e, in parte, il figlio, dall'altra Bologna vive di *Studium* e l'attività di trascrizione dei testi del *Corpus Iuris* non è soltanto culturale e non riguarda solo colui che commissiona la scrittura di una copia del *Codex* o del *Digestum Vetus*, ma è un 'asset' economico fondamentale della città universitaria per eccellenza³⁴.

³² Una sintesi e un panorama bibliografico in BIROCCHI, *Rolandino Passeggeri*. Più estesamente PINI, *Un principe di notai* e TAMBÀ, *Rolandino nei rapporti familiari*. Il rapporto simbiotico fra Bologna, lo Studio e il notariato è stato illustrato efficacemente da ID., *Una corporazione*, pp. 13-41 (*ibidem*, p. 13: «Studio, comune e notariato operarono a Bologna in una situazione quasi di simbiosi») ma non costituiva un'eccezione: v. per un contesto geografico e politico assai diverso MANGINI, *Il notariato*, p. 15: «Se il collegio notarile della città lariana assunse, fin dal principio, una forte connotazione politica (nel senso etimologico del termine) che gli derivava dall'essere stato costituito come gruppo organizzato, in grado di svolgere un proprio ruolo sia all'interno degli officia amministrativi della città e del *districtus* sia, più in generale, della società comasca, ne consegue che le origini e le ragioni stesse dell'associarsi non possono costituire un autonomo oggetto di studio, ma vanno necessariamente correlate e in parte subordinate a questioni storico-istituzionali di più ampio respiro».

³³ Non è questa la sede per ricostruire i passaggi che hanno portato i notai a rivestire un ruolo fondamentale in relazione all'autenticità dei documenti nel Basso Medioevo. Pagine di sintesi particolarmente efficaci sotto il profilo storico-giuridico in SARTI, *Publicare*, pp. 624-648. Rimando per la completezza della ricostruzione, anche sotto il profilo bibliografico, ai densissimi saggi di DI RENZO VILLATA, *Per una storia*, in particolare pp. 15-45, per l'Italia centro-settentrionale, e di CONDORELLI, *Profili del notariato*, in particolare pp. 65-102, per il Meridione d'Italia.

³⁴ Negli ultimi decenni la storiografia ha osservato le città medievali con la consapevolezza che «Malgrado l'assenza di un centro ordinatore 'statale' quelle diversificate strutture istituzionali ridefinendo processualmente i propri obiettivi e le reciproche posizioni assicuravano tuttavia ordine, soddisfacimento degli interessi e comprensibilità alla società. E corpi, corporazioni, comunità erano parte attiva di tale agire. Facevano politica, poiché come politici erano immediatamente riconosciuti gli interessi collettivi» (MOZZARELLI, *Introduzione*, p. 4). A proposito del legame fra Bologna e l'*Alma Mater* la storiografia è assai vasta: per il profilo storico giuridico resta fondamentale, benché risalente, BELLOMO, *Saggio sull'Università* e v. anche PINI, *I maestri dello Studio* e ID., *La presenza*.

Per entrambe queste tipologie di contratto la tradizione notarile utilizzava lo schema della *locatio-conductio*, senza decidersi stabilmente fra le due alternative della *locatio operarum* e della *locatio operis*³⁵.

Nella prima tipologia locatore era il lavoratore, che dava in locazione i propri servigi – la *res locata* – mentre conduttore era colui che riceveva la prestazione, dirigeva il lavoro e pagava il corrispettivo. Per il secondo schema invece il proprietario di una *res*, il locatore, si impegnava a consegnarla a un lavoratore specializzato, il conduttore, che a sua volta si obbligava a raggiungere un determinato risultato, lavorando o trasformando la *res* (nel caso dello *scriptor* copiandola, nel caso del *magister* istruendo il garzone) in cambio di un corrispettivo, per restituirla poi al locatore: sul conduttore gravava quindi un'obbligazione di risultato³⁶.

A proposito del contratto di scrittura il contributo della categoria dei notai fu intenso: Salatiele, dopo averlo inquadrato nella prima stesura dell'*Ars notarie* nella *locatio operarum*, dove lo *scriptor*-locatore della propria opera si impegna a scrivere *totum Decretum* contro un compenso pattuito da parte dello studente, committente-conduttore, cambia la prospettiva nella seconda stesura e, come Ranieri da Perugia prima di lui, attribuisce allo *scriptor* il ruolo di conduttore, mentre lo studente committente diventa il locatore, così che «oggetto del contratto è quell' 'unum Decretum faciendum', che il conduttore 'promisit ei scribere manu propria', vale a dire lo *opus scripturae*, l'opera finita e che il pagamento della *merces* è effettuato dal locatore-committente al conduttore-*scriptor*»³⁷.

Rolandino inquadra il rapporto fra studente e scrivano nella *locatio operarum*: lo *scriptor*, locatore della sua opera di scrittura, promette solennemente di scrivere, per esempio, un *Digestum Vetus* e di perseverare fino all'ultimazione dell'opera. Il committente, conduttore, promette di pagare, in quattro rate, 40 lire bolognesi. Il *princeps notariorum* sceglie dunque di affidarsi allo schema per il quale lo *scriptor* presta la propria attività professionale, le proprie *operae*, in cambio di una mercede³⁸.

³⁵ La vicenda è stata approfonditamente ricostruita da MASSETTO, *Osservazioni*; v. anche BIRROCCI, *Autonomia privata*, pp. 102-113.

³⁶ Per un inquadramento generale della disciplina romanistica FIORI, *La definizione della locatio-conductio*.

³⁷ MASSETTO, *Osservazioni*, p. 258.

³⁸ ROLANDINO, *Summa*, I, Cap. V, *Instrumentum locationis operarum ad opus scripturæ faciendæ*, f. 119v: «Antonius promisit et convenit solenniter sine aliqua exceptione iuris vel facti se obligando Corra. pro se et suis hæredibus stipu. scribere sibi unum Digestum vetus in textu de tali forma et litera vel æque bona ut fecit, et scripsit in primo folio primi quaterni eiusdem Digesti. Quam quidem literam ostendit, et ad eius similitudinem formam obtulit, et convenit illud Digestum se scripturum, et etiam de meliori si poterit et sciverit, bonafide continuando bene diligenter, et fideliter dictum opus sine sui, vel alterius operis interpositione, usquequo dictum Digestum totum scriptum fuerit et completum. Et hoc pro .xl. lib. bo. de quibus contentus et confessus fuit idem Anto. se a dicto Corra. habuisse et recepisse .xx. lib. bono. Exceptioni sibi

Per valutare la scelta di Rolandino va innanzitutto considerato che una professione centrale nell'economia di una città è sottoposta a tensioni: da un lato ha un forte potere contrattuale e tende ad imporre le proprie regole nel mercato, dall'altro diventa oggetto di interesse e di controllo da parte della politica, per tutelare la *publica utilitas* che deriva da quell'attività: nel caso di Bologna la soddisfazione degli studenti e l'efficace produzione di strumenti indispensabili all'andamento delle lezioni universitarie, una delle principali, se non la principale, 'industria' cittadina.

Così la formula scelta da Rolandino può essere oggetto di valutazioni contrastanti³⁹. Da un lato tale scelta 'fotografa' un mutamento del ruolo dello *scriptor*: egli è ormai titolare di una bottega, nella quale in primo luogo vengono utilizzati strumenti dello *scriptor* e non il materiale scrittorio fornito dal committente, ed inoltre organizza il lavoro degli addetti così che i tempi di realizzazione dell'opera e la qualità del prodotto sono sotto il suo controllo; d'altro canto però la *locatio operarum* rimane pur sempre uno schema che aveva trovato origine nella locazione dello schiavo, i frutti del cui lavoro andavano a vantaggio del conduttore, il committente: tale 'tipo' contrattuale perciò garantiva, anche con mezzi coercitivi, il completamento del lavoro, pur in presenza di una organizzazione degli *scriptoria* ormai protoindustriale⁴⁰.

Su questo ultimo punto conviene soffermarsi: se si guarda al dibattito sorto fra i *doctores* dello *Studium* nella prima metà del Duecento si trova infatti discussa la *quaestio* sulla possibilità per lo *scriptor* di liberarsi dall'obbligo di ultimare l'opera pagando un interesse allo scolaro: la glossa di Accursio sostiene con fermezza «quod scriptor potest cogi precise ad scribendum» ed essere a tal fine posto addirittura in carcere: secondo Accursio, e gli altri *doctores*, si poteva giungere a tal punto «ne turbetur publica utilitas idest studium»⁴¹ e così afferma infatti Rolan-

non datę et non solutę quantitatis omnino renunciants. residuum autem ipsius summę dictus Corra. solenni stipu. promisit ipsi Anto. solvere et dare eidem hoc modo .s.x. lib. bono. duabus partibus ipsius digesti factis. Reliquas vero .x. lib. finito et completo ipso opere. Quę omnia et sing. suprascripta promiserunt vicissim.s. unus alteri ad invicem solemnibus stipu. hincinde intervenientibus firma. et rata habe. et tene. observare et adimplere et non contrafacere vel venire aliqua ratione vel causa de iure vel de facto: Sub poena dupli dictę quantitatis pecunię stip. in singu. capitulis huius contractus a quolibet eorum vicissim insolidum promissa. Item reficere et restituere unus alteri adinvicem omnia et singu. damna et expensas, ac interesse litis et extra. Pro quibus omnibus et singu. firmiter observandis obli. unus alteri ad invicem omnia sua bona: et poena soluta vel non, prædicta firma perdurent». V. MASSETTO, *Osservazioni*, p. 287.

³⁹ *Ibidem*, p. 288.

⁴⁰ FINK-ERRERA, *La produzione* e GIANSANTE, *L'usuraio onorato*, pp. 46-47.

⁴¹ ACCURSIO, *Glossa Ordinaria*, gl. *Sive ad D. 39.1.21. § 3 de operis novi nuntiatione*, l. *Stipulatio*, § *Opus autem factum*: «Ex hac litera collige argumentum, quod scriptor potest cogi precise ad scribendum, et poni in compedibus: vel tenetur ad interesse, si hoc placeat scholari ... et ita concordant omnes Doctores Bononienses residentes. et est ratio, ne turbetur publica utilitas. idest studium sicut et hic ne contemnatur edictum prætoris».

dino, riprendendo l'equivalenza accursiana fra lo *Studium* e la *publica utilitas*, nella sua *summa*⁴².

Qui c'è un triangolo: gli scrivani, detentori di un'attività economica essenziale, gli studenti, fonte di ricchezza per la città, e la città stessa, che vuole che i clienti/studenti siano accontentati perché continuino a venire a studiare, e spendere, a Bologna. A mediare tra questi poli c'è il notaio, che deve stendere un contratto che tuteli tutti e che garantisca la *publica fides*, cioè la sicurezza dei rapporti economici: il diritto degli scrivani di lavorare secondo le proprie regole e di venir pagati, e quello degli studenti di ricevere un testo di studio fruibile, nel senso di completo, in tempi ragionevoli.

Altrettanto, se non più complesso, il lavoro dei notai bolognesi per inquadrare il contratto di discepolato, o apprendistato⁴³. Gli studi di Greci hanno concluso che «la prassi del contratto scritto si sia diffusa ampiamente all'inizio del XIII secolo»⁴⁴. Ponendo a monte la dinamicità dell'economia bolognese Greci trae dalla «libertà della proposta rolandiniana», che inquadra l'apprendistato fra i contratti innominati⁴⁵, la dimostrazione di una tendenziale parità delle parti del contratto, il padre e il maestro, che stabilivano «impegni contrattuali basati su una certa qual reciprocità»⁴⁶. Tale mobilità del mercato del lavoro si sarebbe irrigidita già negli ultimi decenni del Duecento, periodo nel quale gli statuti delle Arti, pur con significative differenze, vanno nella direzione di «sottrarre il rapporto di tirocinio dalla sfera della contrattazione individuale avocando alla corporazione un controllo sistematico della materia»⁴⁷.

⁴² MASSETTO, *Osservazioni*, p. 289 e n. 121

⁴³ FRANCESCHI, *Il mondo*, pp. 413-416.

⁴⁴ GRECI, *Il contratto di apprendistato*, p. 183

⁴⁵ BIROCCHI, *Autonomia privata*, p. 102: «È noto che i giuristi medievali non conoscevano il paradigma astratto del contratto: come spesso si afferma, infatti, essi operavano prevalentemente secondo i 'tipi', rientrando i contratti innominati in una categoria residuale sostanzialmente assimilata alla specie dei contratti reali e priva per il resto di speciale attenzione dogmatica da parte della dottrina, e tuttavia l'attenzione per i 'tipi' non era affatto esclusiva (si può parlare di "centralità" dei tipi e non di più). Inoltre, la scienza giuridica medievale, anche quella dedita agli aspetti pratici, manifestò precocemente un'esigenza di ordine rispetto alle infinite varietà dei contratti».

⁴⁶ GRECI, *Il contratto di apprendistato*, p. 184. V. BIROCCHI, *Autonomia privata*, p. 104: «Consideriamo il contratto di garzonato, allora usualmente inserito entro il tipo della 'locazione': magari si discuteva se si trattava di *locatio operis* oppure *operarum*, ma la qualificazione di locazione era indiscussa. Dal canto suo Rolandino si sente libero e costruisce il contratto come una convenzione tra il maestro artigiano e il padre del garzone diretta, da un lato, ad assicurare l'insegnamento dei rudimenti dell'arte al giovane apprendista e, dall'altro lato, a fare in modo che il garzone stesse a bottega, servendo per quanto possibile il maestro: un *facio ut facias*, con l'aggiunta di piccole prestazioni periodiche accessorie di *do ut des* che, come nella prassi, avvenivano in natura ed erano rivolte a soddisfare bisogni essenziali (cibo, calzari)».

⁴⁷ GRECI, *Il contratto di apprendistato*, p. 184 e ID., *L'apprendistato nella Piacenza*, p. 236.

Analizziamo la libertà cui si riferisce Greci della formula rolandiniana⁴⁸ che, come studiato da Gian Paolo Massetto, abbandona lo schema tradizionale della *locatio-conductio* e inquadra il contratto di discepolato fra i contratti innominati.

L'impostazione di Rolandino costituisce una novità. Se si guarda il percorso compiuto da Salatiele si ritrovano i ripensamenti che abbiamo già osservato per il contratto di scrittura: in un primo tempo aveva infatti optato per la *locatio operarum*, dove era il maestro a locare la sua opera docente all'apprendista *pro certa mercede* e in una seconda versione dell'*Ars notariae* per la *locatio operis*, in cui era il padre che dava al *magister* in locazione il figlio, la *res locata*, perché lo formasse⁴⁹.

La scelta del contratto innominato da parte di Rolandino negli anni immediatamente successivi alla metà del Duecento è significativa⁵⁰: lo schema della *locatio-conductio* non riusciva a contenere la molteplicità e la varietà delle prestazioni che le due *voluntates*, quella del maestro e quella del *pater familias*, facevano incontrare nella mobile realtà economica della metà del Tredicesimo secolo⁵¹.

Nel contratto di discepolato formalizzato da Rolandino il padre promette solennemente di assumere su di sé degli obblighi di *dare*, cioè il figlio e somme in denaro e beni in natura, e di *facere*, far sì che egli non scappi o non rovini gli strumenti che gli vengono affidati, nel qual caso vengono stabilite delle penali. Altrettanto il *magister* promette di *fare*, istruire il ragazzo, e di *dare*, fornirgli vestiti, mezzi di sostentamento, strumenti di lavoro. Non vi è più traslazione del *dominium utile* sulla *res*, cioè il ragazzo nella *locatio operis* o i frutti dell'opera prestata dal maestro nella *locatio operarum*, secondo lo schema della *locatio-conductio*, bensì

⁴⁸ La libertà e la sicurezza di Rolandino discendevano certo dalla sua autorevolezza ma costituivano un tratto caratterizzante di tutta la categoria, non solo in un centro come Bologna ma anche in zone più 'provinciali'. Significative in proposito le conclusioni dello studio sul notariato bolognese e romagnolo di BRUSCHI, *Nella fucina*, p. 237: «Avvertendosi un soggetto creativo, sicuro di sé, il notaio non si sente, più di tanto, succube della dottrina. Per quanto si può notare, questo atteggiamento indipendente non è rivolto solo verso i maestri di *ars notaria*: su alcuni temi l'autonomia del notariato (a volte, soprattutto, la sua disattenzione o indifferenza verso certe riflessioni della scienza) creerà qualche imbarazzo alla dottrina successiva».

⁴⁹ MASSETTO, *Osservazioni*, p. 257.

⁵⁰ *Ibidem*, pp. 260-262.

⁵¹ BIROCCHI, *Autonomia privata*, pp. 104-105: «Rolandino ritiene che la gabbia della locazione sia troppo stretta per racchiudere un tipo di rapporto che era ormai frequentissimo nella vita quotidiana delle città duecentesche – era un prodotto tipico della società corporativa – e che peraltro era variamente connotato sia in relazione al mestiere di volta in volta in gioco, sia alle condizioni delle parti e in definitiva al loro assetto di interessi. Si trattava di comprendere e valorizzare un rapporto complesso, giacché chi andava a bottega imparava, ma contemporaneamente serviva e più o meno presto diventava utile al maestro nel compiere operazioni dell'ars; in particolare importava gestire giuridicamente il tempo – i contratti erano infatti di lunga durata – perché si era in una fase in cui esso cominciava ad essere considerato un bene economico».

vi è uno scambio di promesse, di reciproche prestazioni di *dare* e di *facere*: si tratta di due prestazioni corrispettive⁵².

Nota infatti sottilmente Massetto che l'*instrumentum* predisposto da Rolandino è messo in atto attraverso lo schema della *stipulatio*⁵³, la cui sussistenza è provata dalla locuzione «promittens solenniter» riferita al padre, così come dall'utilizzo dei *verba de futuro* («se facturum et curaturum» - «quod dabit et deferet») nonché dalla parte finale del contratto: «Quae omnia et singula suprascripta promiserunt vicissim, scilicet unus alteri ad invicem solennibus stipulationibus hincinde intervenientibus».

In questo modo il contratto innominato viene messo in forma di *stipulatio*, che è una promessa vicendevole di fare o dare qualcosa nel futuro. Anche nel mondo romano la promessa vicendevole, prestata attraverso lo scambio rituale di parole precise e solenni, era utilizzata largamente per contrarre obbligazioni.

Nell'alto medioevo la *stipulatio* ebbe vario uso, perché la sua ritualità «aveva il potere di evocare un'energia formale, una *solemnitas* considerata erogatrice di *firmitas*»⁵⁴.

In mano ad un notaio bassomedievale, cui è attribuita dalla comunità/città *publica fides*, la *firmitas* della *stipulatio* non risiede tanto nella ripetizione di formule rituali, che infatti parzialmente si perdono, ma si trasferisce su reciproche pro-

⁵² ROLANDINO, *Summa*, I, Cap. V, *Instrumentum locationis seu conventionis factæ de aliquo qui futurus sit disciplulus in aliqua arte*, f. 125v: «Antonius posuit et ex pacto dedit Micha. filium suum magistro Corra. cerdoni ad addiscendam et operandam artem calzolarie hinc ad. V. annos proximos. Promittens solenniter sine aliqua exceptione iuris, vel facti se obligando dicto Cor. pro se et suis hæredibus stip. se facturum et curaturum quod dictus Michael eius filius hinc ad dictum terminum perseuerabit, et continue cum dicto magistro Cor. morabitur, et fideliter, et studiose faciet, et operabit quæcunque dictus magister sibi circa doctrinam et exercitium ipsius artis perceperit, et res eius et cuiuscunque alterius que essent penes eum, bona fide custodiet et saluabit, et furtum non faciet, vel discedet ab eo hinc ad terminum supradictum. Quod si aliquod eorum fecerit, satisfaciet de hoc ipse Anto. dicto Corra. et eum indemnem seruabit, et specialiter faciet et curabit, quod ipse Mi. quot diebus ante terminum præter ipsius magistri voluntatem discedet, vel se remouebit a continuo exercitio dictæ artis ei reficiet, et restaurabit in eodem opere et exercitio ad suam voluntatem post terminum supradictum, quod dabit et deferet eidem magistro domui sue unum anferem .s. et duas fogacias, et duos capones quolibet anno in sexto Sancti Stephani. Et hoc ideo quia contradictus magister Corra. promisit dicto Anto. Pro se et suis hæredibus uice e nomine dicti Michaelis stip. quod docebit et instruet ipsum Michaellem bonafide in arte prædicta, et dabit eidem quolibet anno duos subtulares. Quæ omnia e sing. suprascripta promiserunt vicissim, scilicet unus alteri ad invicem solennibus stipu. hincinde intervenientibus et c. ut supra habes in primo instrumento huius capituli».

⁵³ MASSETTO, *Osservazioni*, pp. 251-252 e nn. 2-7 e, con riferimento al contratto di discepolato, p. 261.

⁵⁴ *Ibidem*, p. 254 e n. 21.

messe dai contorni mobili, che accolgono la *voluntas* delle due parti⁵⁵: il ragazzo vivrà o non vivrà a casa del *magister*, che gli fornirà, o non gli fornirà, vestiti e strumenti, e sarà o non sarà pagato, il padre ricompenserà il *magister* in denaro, oppure gli porterà due capponi, o un capretto, ogni anno in occasione di determinate festività, etc.

Le due *voluntates* delle parti trovano riparo, assicurazione, *firmitas*, nella traduzione che il notaio stende sulla carta: la *fides* dei due contraenti è assicurata dall'opera di trascrizione del professionista. Non basta la stretta di mano, lo scambio di parole, l'accordo raggiunto dopo una discussione tra le parti. Il rapporto personale, la *fides* che i contraenti avrebbero dovuto trarre dalla conoscenza precedente, dalla reputazione nella comunità, sono sostituite dal ruolo che il notaio ha assunto nella vita sociale e politica della città. Un ruolo di cui Rolandino fu interprete consapevole e abilissimo e che riuscì a giocare, anche in veste di professore e di politico, con rigorosa attenzione sia all'*humanitas* del suo cliente che all'*utilitas* della sua città⁵⁶.

Per tutti questi motivi lo spazio occupato dal notaio nella città come mediatore, che costituisce il punto di osservazione del presente contributo, come degli altri contenuti in questo volume, si afferma come prospettiva ermeneutica indispensabile per la connessione inter e multidisciplinare fra gli studi che da molteplici e differenziati angoli di osservazione approfondiscono il tema del notariato in età medievale.

BIBLIOGRAFIA

- A. BARTOLI LANGELI, *Il regista Urso (Perugia, 995)* in ID., *Notai. Scrivere documenti nell'Italia medievale*, Roma 2006, 37-59.
- A. BASSANI, *A Coffor for the Will in Succession Law, Practice and Society in Europe across the Centuries*, ed. by M.G. DI RENZO VILLATA, Cham 2018, pp. 231-247.
- M. BELLOMO, *Saggio sull'università nell'età del diritto comune*, Catania 1979.
- I. BIROCCHI, *Autonomia privata tra ordini e mercato: leggendo Rolandino, Domat e Portalis in Tradizione civilistiche e complessità del sistema. Valutazioni storiche e prospettive della parte generale del contratto*, a cura di F. MACARIO - M.N. MILETTI, Milano 2006, pp. 95-136.
- ID., *Rolandino Passeggeri (Passaggeri)*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX sec.)*, Bologna 2013, pp. 1717-1720.

⁵⁵ BIROCCHI, *Autonomia privata*, p. 105: «... il notaio rinuncia alla presunta chiarezza dello schema della locazione e preferisce aggirarsi nel mare aperto dell'accordo; come di consueto, poi, per rafforzare il negozio e metterlo al riparo dall'incerto contorno delle promesse, suggella l'atto evocando la rassicurante funzione di due *stipulationes*, rese reciprocamente dalle parti»

⁵⁶ *Ibidem*, p. 107: «Il formulario di Rolandino è addirittura scintillante nel cogliere e proporre le autonomie creative che venivano emergendo nella prassi».

- U. BRUSCHI, *Nella fucina dei notai. L'ars notaria fra scienza e prassi a Bologna e in Romagna (fine XII-metà XIII secolo)*, Bologna 2006.
- M. CALLERI, *Tealdo da Sestri Levante, un notaio del secolo XIII al servizio del comune di Genova in Notariorum Itinera. Notai liguri del Basso Medioevo tra routine, mobilità e specializzazioni*, a cura di V. RUZZIN, Genova 2018, pp. 55-83.
- G. CHIODI, *L'interpretazione del testamento nel pensiero dei glossatori*, Milano 1996.
- ID., *Rolandino e il testamento in Rolandino e l'ars notaria* [v.], pp. 459-582.
- O. CONDORELLI, *L'usuraio, il testamento e l'Aldilà. Tre quaestiones di Marsilio Mantighelli in tema di usura in Medieval Church Law and the Origins of the Western Legal Tradition. A Tribute to Kenneth Pennington*, ed. by W.P. MÜLLER - M.E. SOMMAR, Washington D.C. 2006, pp. 211-223 e appendice documentaria, pp. 223-228.
- ID., *Profili del notariato in Italia meridionale, Sicilia e Sardegna (secoli XII-XIX)* in *Handbuch zur Geschichte des Notariats* [v.], pp. 65-123.
- ID., *Sul ruolo del ius decretalium nella diffusione della cultura del ius commune in Europa. Ricerche intorno a una decretale di Innocenzo III indirizzata all'arcivescovo di Lund (Ex litteris, X.1.4.2, 1198)*, in «*Rivista Internazionale di Diritto Comune*» (2010) pp. 55-92.
- M.G. DI RENZO VILLATA, *Ai margini della mostra. Tra la vita e la morte, tra passato, presente e futuro. Riflessioni sparse su testamenti, poesia, sentimenti e... interessi attraverso i secoli, in E viene il tempo della pietà. Catalogo della mostra, 5 novembre 2009-26 febbraio 2010*, Milano 2009, pp. XLV-LXVIII.
- EAD., *Il volto della famiglia medievale tra pratica e teoria nella Summa torius artis notariae di Rolandino*, in *Rolandino e l'ars notaria* [v.], pp. 377-458.
- EAD., *Per una storia del notariato nell'Italia Centro-settentrionale* in *Handbuch zur Geschichte des Notariats* [v.], pp. 15-64.
- G. FINK-ERRERA, *La produzione di libri di testo nelle università medievali in Libri e lettori nel Medioevo. Guida storica e critica*, a cura di G. CAVALLO, Bari 1983, pp. 131-165.
- R. FIORI, *La definizione della locatio conductio: giurisprudenza romana e tradizione romanistica*. Napoli 1999.
- F. FRANCESCHI, *Il mondo della produzione urbana: artigiani, salariati, Corporazioni in Storia del lavoro in Italia. Il Medioevo: dalla dipendenza personale al lavoro contrattato*, a cura di ID., Roma 2017, pp. 374-420.
- J.-L. GAULIN, *Introduction. La restitution des bien mal aquis, une question historiographique in Male ablata* [v.], pp. 1-14.
- M. GIANSAnte, *I notai bolognesi in età comunale. Tra cultura letteraria e impegno ideologico*, «*I Quaderni del M.A.E.S.*» 3 (2000), pp. 65-88.
- ID., *La restituzione del maltolto nei testamenti bolognesi dai documenti dell'Archivio di Stato in Male ablata* [v.], pp. 87-109.
- ID., *L'usuraio onorato. Credito e potere a Bologna in età comunale*, Bologna 2008.
- ID., *Male ablata. La restituzione delle usure nei testamenti bolognesi fra XIII e XIV secolo*, in «*Rivista Internazionale di Diritto Comune*» 22 (2011), pp. 183-216.
- R. GRECI, *Il contratto di apprendistato nelle corporazioni bolognesi in Corporazioni e mondo del lavoro nell'Italia padana medievale*, Bologna 1988, pp. 157-223.
- ID., *L'apprendistato nella Piacenza tardo-comunale tra vincoli corporativi e libertà contrattuali in Corporazioni e mondo del lavoro nell'Italia padana medievale*, Bologna 1988, pp. 225-281.
- Handbuch zur Geschichte des Notariats der europäischen Traditionen*, herausg. M. SCHMOECKEL - W. SCHUBERT, Baden-Baden 2009.
- Il libro di Ricordanze dei Corsini (1362-1457)*, a cura di A. PETRUCCI, Roma 1965.

- Male ablata. *La restitution des bien mal aquis (XII^e-XV^e siècle)*, Études runies par J.-L. GAULIN - G. TODESCHINI, Roma 2019.
- M.L. MANGINI, *Il notariato a Como. Liber Matricule Notariorum Civitatis et Episcopatus Cumarum (1427-1605)*, Varese 2007.
- G.P. MASSETTO, *Osservazioni in materia di contratti nella Summa totius artis notariae in Rolandino e l'ars notaria da Bologna all'Europa*, a cura di G. TAMBA, Milano 2002, pp. 249-328.
- F. MIGLIORINO, *In terris ecclesiae. Frammenti di ius proprium nel Liber Extra di Gregorio IX*, Roma 1992.
- L. MOSIICI, *Le arenghe nei documenti privati pistoiesi (secc. VIII-XII)* in «Buletino Storico Pistoiese», s. 3, vol. 11 (1976), pp. 3-36.
- C. MOZZARELLI, *Introduzione in Economia e corporazioni. Il governo degli interessi nella storia d'Italia dal Medioevo all'età contemporanea*, a cura di ID., Milano, 1988, pp. 1-5.
- A. PADOA SCHIOPPA, *Profili del processo civile nella Summa artis notariae di Rolandino*, in *Rolandino e l'ars notaria* [v.], pp. 583-610
- A. PADOVANI, *Le fundamenta giuridiche del testamento nella dottrina medievale*, in *Actes à cause de mort - Acts of Last Will, Troisième Partie/Third Part, Europe Médiévale et moderne - Medieval and Modern Europe*, Bruxelles 1993, pp. 173-196.
- E.C. PIA, *Le confessioni relative a usure e male ablata. Struttura documentaria, relazioni sociali e uso politico (Asti, secolo XIII e inizio XIV)* in *Male ablata* [v.], pp. 111-128.
- V. PIERGIOVANNI, *Notariato e rivoluzione commerciale: l'esempio di Rolandino*, in *Rolandino e l'ars notaria* [v.], pp. 235-248.
- A.I. PINI, *Città comuni e corporazioni nel medioevo italiano*, Bologna 1986.
- ID., *I maestri dello Studio nell'attività amministrativa e politica del comune bolognese in Cultura universitaria e pubblici poteri a Bologna dal XII al XV secolo*. Atti del convegno di Bologna, 20-21 maggio 1988, a cura di O. CAPITANI, Bologna 1990, pp. 151-178.
- ID., *La presenza dello Studio nell'economia di Bologna medievale in L'Università a Bologna. Personaggi, momenti e luoghi dalle origini al XVI secolo*, a cura di ID., Bologna 1987, pp. 85-111.
- ID., *Un principe di notai in una 'Repubblica di notai'. Rolandino Passeggeri nella Bologna del Duecento*, in *Il notariato italiano del periodo comunale*, a cura di P. RACINE, Piacenza 1999, pp. 29-46.
- E. RAVA, *Volens in testamento vivere. Testamenti a Pisa 1240-1320*, Roma 2016.
- Rolandino e l'Ars Notaria da Bologna all'Europa*. Atti del Convegno internazionale di Studi storici sulla figura e l'opera di Rolandino organizzato dal Consiglio notarile di Bologna sotto l'egida del Consiglio nazionale del Notariato, Bologna - città europea della cultura, 9-10 ottobre 2000, a cura di G. TAMBA, Milano 2002.
- ROLANDINO, *Flos testamentorum in Summa* [v.], ff. 238r-272v.
- N. SARTI, *Publicare - Exemplare - Reficere. Il documento notarile nella teoria e nella prassi del XIII secolo* in *Rolandino e l'ars notaria* [v.], pp. 611-667.
- M.M. SHEEHAN, *The Will in Medieval England. From the Conversion of the Anglo-Saxons to the End of the Thirteenth Century*, Toronto 1963.
- L. SINISI, *Alle origini del notariato latino. La Summa Rolandina come modello di formulario notarile in Rolandino e l'ars notaria* [v.], pp. 163-234.
- ID., *Forme testamentarie e formulari notarili nell'età del diritto comune: note brevi su un lungo percorso*, «Rivista di storia del diritto italiano» 92/1 (2019), pp. 5-22.
- Summa totius artis notariae Rolandini Rudolphini Bononiensis, Venetiis apud Iuntas 1546* (rist. anast. Bologna 1977).

- G. TAMBA, *Rolandino nei rapporti familiari e nella professione*, in *Rolandino e l'ars notaria* [v.], pp. 75-118.
- ID., *Una corporazione per il potere. Il notariato a Bologna in età comunale*, Bologna 1998.
- G. TODESCHINI, *I mercanti e il tempio. La società cristiana e il circolo virtuoso della ricchezza fra Medioevo ed Età Moderna*, Bologna 2002.
- ID., *Restituire l'incalcolabile. La reintegrazione del buon nome sottratto (XIV-XV secolo)* in *Male ablata* [v.], pp. 15-23
- L.F. ZAGNI, *Osservazioni sulle subscriptiones nei testamenti nuncupativi a Milano dagli Statuti cittadini del 1396 sin dopo le Constitutiones domini Mediolanensis 1541*, in «Studi di Storia Medioevale e Diplomatica» I (1976), pp. 263-274.

TITLE

L'attività di mediazione del notaio nella Summa di Rolandino

The activity of mediation by notary in Rolandino's Summa

ABSTRACT

Il saggio esplora il ruolo di mediatore fra diritto, economia e società del notaio medioevale nei testamenti, nei legati per la restituzione delle usure (*male ablata*) e nei contratti di discepolato e di scrittura per illuminare il ruolo fondamentale giocato dal notariato nelle città medievali. Emerge dallo studio dell'opera di Rolandino e dalla bibliografia come la conoscenza approfondita della categoria professionale dei notai costituisca uno strumento indispensabile alla interpretazione della società, dell'economia e della cultura che caratterizzarono le città italiane in epoca medioevale.

The essay investigates the mediation activity conducted by medieval notary between law, economy and society in testaments, in bequest for the repayment of usury (*male ablata*) and in training and writing contracts: the aim is enlightening the crucial role played by notary in medieval cities. The contribution shows by the study of Rolandino's works and bibliography that the deep knowledge of this professional group is an essential tool for understanding society, economy and culture in medieval Italian cities.

KEYWORDS

Notaio, testamento, *male ablata*, contratti, Rolandino Passeggeri

Notary, Testament, *male ablata*, Contracts, Rolandino Passeggeri